

## REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N. 991/2015

Sentenza pronunciata all'udienza  
dell'11/12/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

. DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di  
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle controversie riunite n.1277/2012 e  
1929/2012 , promosse da :

1277/2012 : [REDACTED] IN LIQUIDAZIONE

[REDACTED] /

[REDACTED] S.P.A. [REDACTED] ,

rappresentate e difese dall'avv. Luciano  
Pergola .

-RICORRENTI-

contro :

[REDACTED] /

rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  
Mumolo .

-CONVENUTO-

1929/2012 : [REDACTED] /

[REDACTED] /



rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Mumolo .

-RICORRENTI-

Contro : ██████████ S.P.A. IN LIQUIDAZIONE ,  
██████████ S.P.A. ,

rappresentate e difese dall'avv. Luciano Pergola .

-CONVENUTE-

OGGETTO : impugnazione di licenziamento

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con sentenza parziale pronunciata nel procedimento n.1277/2012 (sent. n.440/2015) , questo Giudice ha dichiarato la nullità del dispositivo e della sentenza n.958/2011 e la nullità dei precetti opposti , in quanto basati su tale sentenza quale titolo esecutivo ; è stata disposta altresì la prosecuzione del giudizio sulle questioni non decise , con rinvio alla sentenza definitiva di ogni decisione sulle spese .

Con la dichiarazione di nullità di cui sopra possono e devono essere nuovamente esaminate le domande della ██████████ e del ██████████ , i quali impugnano il licenziamento intimato loro da ██████████ (ora in liquidazione) , chiedendo l'applicazione dell'art.18 della legge n.300



del 1970 nei confronti di entrambe le società convenute , in quanto formanti un'unica impresa .

Le società convenute contestano integralmente le domande attoree , chiedendone il rigetto . Gli assunti attorei appaiono fondati .

██████████ e ██████████ svolgevano una unica attività di impresa , con utilizzo promiscuo ed indifferenziato del personale , dei beni e dei servizi e con gestione unitaria dell'attività .

Ciò emerge , oltre che documentalmente , anche dalle deposizioni testimoniali .

Le dichiarazioni dei testi di parte ricorrente appaiono in tal senso evidenti ed univoche , ma anche le deposizioni dei testi indotti dalle convenute forniscono elementi ; in particolare , dalla deposizione del teste ██████████ emerge l'unitarietà dell'amministrazione e della gestione del personale , mentre il teste ██████████ fa riferimento alla comunanza di servizi quali l'amministrazione , la parte di gestione finanziaria , la logistica e conferma che vi erano dipendenti (anche lui stesso) che lavoravano per entrambe le società .

L'unitarietà accertata dell'impresa conduce logicamente ed inevitabilmente a ritenere illegittimi i licenziamenti , con applicazione dell'art.18 , sussistendone i requisiti dimensionali .

Ed invero , le società convenute deducono la sussistenza di giustificano motivo di licenziamento , il rispetto dell'obbligo di repacehage e l'assenza dei requisiti dimensionali per l'applicazione dell'art.18 con riferimento alla sola [REDACTED] e non all'accertatamente sussistente insieme unitario [REDACTED] - [REDACTED] , in ordine al quale ultimo non vi è prova né del giustificato motivo oggettivo né del rispetto dell'obbligo di repacehage , mentre vi è prova del superamento del limite minimo dimensionale per l'applicazione dell'art.18 . Come indicato nel capo 2 del dispositivo , dalle somme dovute a titolo risarcitorio vanno detratte le somme percepite in forza della sentenza dichiarata nulla , mentre per il solo [REDACTED] va detratto anche l'*aliunde perceptum* .

Considerato l'esito complessivo della causa e la complessità della medesima , appare equo



compensare parzialmente le spese di lite ,  
come da capo 3 della sentenza .

P.Q.M.

Il Giudice ,

definitivamente pronunciando ,

1)Annulla i licenziamenti per cui è causa .

2)Condanna [REDACTED] s.p.a. in liquidazione  
e [REDACTED] s.p.a. , in solido fra loro , a  
reintegrare [REDACTED] e [REDACTED] nel  
posto di lavoro ed a corrispondere loro le  
retribuzioni non percepite dal licenziamento  
all'effettiva reintegrazione , sulla base di  
una retribuzione globale di fatto di Euro  
1.754,23 per la [REDACTED] ed Euro 6.268,68 per  
il [REDACTED] , detratto per il [REDACTED] l'aliunde  
perceptum e per entrambi quanto già percepito  
sulla base della sentenza già dichiarata  
nulla .

3)Compensate per il 50% le spese di lite ,  
condanna le società di cui sopra al pagamento  
del residuo 50% , liquidato in Euro 168,75  
per spese ed Euro 15.000,00 per compensi .

4)Fissa termine di sessanta giorni per il  
deposito della motivazione .

Bologna , 11 dicembre 2015



IL GIUDICE

Dott. Filippo Palladino

